

Vincenzo Franceschelli *

Presentazione

Presentation §

Un miliardo e mezzo di viaggiatori e turisti in giro per il mondo. Ci si chiedeva come il turismo avrebbe resistito. Non più la più *green* delle “*Green Industry*”, ma una industria che doveva fare i conti con i principi dello Sviluppo Sostenibile. Si è cercato di individuare la compatibilità dell’attività turistica con i “*Sustainable Development Goals*”. Si sperava, e si temeva, una crescita esponenziale.

A febbraio 2020 tutto è improvvisamente cambiato e nel mondo è sceso il silenzio del *lockdown*.

Il turismo, come impresa, non esisteva più. Alberghi chiusi. Ristoranti chiusi. Aerei a terra. Musei deserti. Cinema e teatri chiusi. Eventi cancellati. Stadi chiusi. Navi da crociera convertite in ospedali galleggianti. Città deserte e silenti.

I turisti erano scomparsi, rinchiusi nelle loro case, mentre si avvicina l’estate.

Nonostante tutto questo, occorre salvare il turismo prima che sia troppo tardi.

* Già Professore ordinario nell’Università di Milano-Bicocca – lexfran@tin.it.

§ Il presente contributo è stato sottoposto a doppio referaggio anonimo – *This article has been submitted to double blind peer review.*

Tutti devono fare la loro parte. Imprenditori, vettori, armatori, manager, albergatori, ristoratori, *web operator*, proprietari di case-vacanze, e così via, nell'infinito tracciato della filiera turistica.

Anche noi giuristi dobbiamo fare la nostra parte. E per fare questo, la nostra parte, dobbiamo sbrogliare l'infinita rete di nodi e controversie e conflitti che tutto questo ha generato. E lo dobbiamo fare cercando di non spezzare il legame tra turisti ed impresa creando una frattura che – in futuro – sarà difficile ricomporre.

È un compito difficile, al quale non siamo abituati. Non siamo abituati perché, nel fare questo, dobbiamo assumere un atteggiamento inusuale, al quale, in un certo senso, siamo impreparati.

Ho affrontato in passato, come molti giuristi esperti di diritto del turismo, i temi del turismo nella prospettiva del turista. La *consumer protection* è infatti una componente fondamentale del diritto del turismo. Lo è stata, e lo è tutt'ora. E infatti abbiamo sempre considerato il turista, in quanto consumatore, come la parte debole di un meccanismo complesso.

Oggi ci troviamo spiazzati, perché le circostanze ci impongono di ribaltare questa tradizionale prospettiva

In questo momento, chi rischia è l'industria turistica. Dobbiamo renderci conto che se fallisce l'industria turistica fallisce lo stesso turismo.

Gli alberghi chiusi si deteriorano. E così i ristoranti, i bar, i *resort* in terre lontane. Si sono viste fotografie impressionanti con parcheggi di aerei di linea a terra. Penso ai costi degli *slot*. Alle manutenzioni necessarie per mantenerli. Penso ai *tour operator* che hanno i loro dipendenti in cassa integrazione. Penso ai *web operator* che girano a vuoto. Penso ai lavoratori del turismo che temono per il loro futuro.

Sono temi che, in una dimensione esponenziale, creano situazioni mai affrontate prima.

In punto di diritto, il legislatore italiano è intervenuto durante la crisi con due provvedimenti, che sono frutto dell'emergenza, e che mirano alla cura dello *status quo*.

Entrambi i provvedimenti hanno come fondamento un principio generale del diritto civile: la forza maggiore come causa di risoluzione del contratto.

Ed ecco che l'art. 1463 del nostro codice civile è divenuto la chiave portante per affrontare la crisi. L'art. 1463 dispone: «Nei contratti con prestazioni corrispettive, la parte liberata per la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta non può chiedere la controprestazione, e deve restituire quella che abbia già ricevuta, secondo le norme relative alla ripetizione dell'indebito».

Questa norma è accompagnata da un principio fondamentale del diritto delle obbligazioni, come espresso dall'art. 1285 in materia di obbligazioni alternative.

Dispone l'art. 1285 che: «Il debitore di un'obbligazione alternativa si libera eseguendo una delle due prestazioni dedotte in obbligazione, ma non può costringere il creditore a ricevere parte dell'una e parte dell'altra». Quanto alla facoltà di scelta, l'art. 1286 la lascia al debitore, disponendo: «La scelta spetta al debitore se non è stata attribuita al creditore o ad un terzo».

I due provvedimenti che fanno perno sui sopra richiamati principi sono stati inizialmente il d.l. 2 marzo 2020, n. 9, “Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, e il d.l. 17 marzo 2020, n. 18, “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”.

L'art. 28 del primo, denominato “Rimborso titoli di viaggio e pacchetti turistici” – ora trasposto con modificazioni nell'art. 88-*bis*, comma 1, della legge 24 aprile 2020, n. 27 – dispone: «Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1463 del codice civile, ricorre la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta in relazione ai contratti di trasporto aereo, ferroviario, marittimo, nelle acque interne o terrestre stipulati».

L'art. 88 del secondo, denominato “Rimborso dei contratti di soggiorno e risoluzione dei contratti di acquisto di biglietti per spettacoli, musei e altri luoghi della cultura” – ora trasposto con modificazioni nel citato art. 88-*bis* – dispone: «Le disposizioni di cui all'articolo 28 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, si applicano anche ai contratti di soggiorno per i quali si sia verificata l'impossibilità sopravvenuta della prestazione a seguito dei provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 3 del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6».

Questa, dunque, la situazione.

Naturalmente, per far ripartire il turismo, la prima leva è fiscale e finanziaria. In quanto temi di natura politica, noi giuristi possiamo dire poco, se no sottolineare l'importanza e rilevare che senza un adeguato intervento pubblico sarà difficile immaginare una veloce ripresa.

Per contro, i problemi di natura giuridica non mancano, ed a essi è dedicato questo numero della *Rivista*.

Il primo problema che dovremo affrontare attiene agli effetti della legislazione speciale di emergenza che abbiamo ricordato *supra*.

Essa ci lascia in eredità un panorama di conflitti che – terminata la chiusura degli uffici giudiziari – vedranno contrapposti turisti ed imprese.

Comunque si valuti il possibile risultato delle infinite controversie che nasceranno dalla risoluzione dei contratti turistici – al di là di chi avrà ragione e chi torto – v'è il pericolo che si spezzi il rapporto di fiducia tra turisti ed imprese.

La rottura dell'affidamento di chi si affida alle imprese turistiche per organizzare o gestire le proprie vacanze potrà creare un vuoto che sarà difficile colmare. Perché noi giuristi sappiamo che un processo – con i suoi costi, la sua durata, i suoi patemi d'animo – comunque vada, è esso stesso una condanna, anche in caso di vittoria processuale.

Occorre, quindi che, come giuristi, ci impegniamo a favorire meccanismi automatici di composizione delle liti, o, in alternativa, la conciliazione, la soluzione amichevole delle controversie, le ADR, insomma.

Il secondo aspetto del problema attiene a profili che ci sono più congeniali: la ricostruzione ordinata degli intrecci di norme e disposizioni che hanno disciplinato il turismo in questo periodo di pandemia, sullo sfondo naturalmente delle norme del diritto del turismo come lo conosciamo.

Questo aspetto del problema porta con se le difficoltà tipiche dello studio del fenomeno turistico nel suo profilo giuridico. La pluralità di fonti, e quindi il necessario coordinamento tra norme internazionali, statali, regionali e comunitarie. Richiede, inoltre, una analisi delle singole tipologie del turismo, come travolte dalla pandemia.

Per raggiungere gli scopi predetti il presupposto è l'analisi attenta dei singoli aspetti dell'attività turistica.

Una analisi scientifica non può prescindere dai dati. Non può prescindere da una ricostruzione del fenomeno che si vuole studiare, nei suoi singoli aspetti.

Ed è questo lavoro di ricostruzione che questo numero della *Rivista* si è proposto e vuole raggiungere. A questo fine la *Rivista* ha cercato di coinvolgere i migliori studiosi di diritto del turismo. Il numero di coloro che hanno risposto all'invito è ragguardevole.

I contributi raccolti ricostruiscono un panorama completo della grave crisi che il turismo ha subito in questi mesi.

Viene esaminato il ruolo delle organizzazioni internazionali e l'azione dell'Unione europea. Vi sono contributi sul delicato rapporto tra Stato e regioni. Si affrontano i problemi del trasporto aereo e degli aeroporti. Si affrontano i temi della portualità e della nautica da diporto. E studi specifici trattano del contratto di trasporto aereo, del contratto di trasporto ferroviario, del contratto di trasporto marittimo e dei contratti del diporto nautico. In relazione all'ospitalità si trattano il contratto di ristorazione, il contratto di albergo, le locazioni turistiche e i contratti relativi ad eventi, mostre e spettacoli. Si affrontano i temi del lavoro turistico.

Si può dire che il numero e la qualità dei contributi realizzati l'auspicio che la *Rivista* si era proposto.

Ricostruire la difficile situazione del turismo, individuare le problematiche che attengono alla ripresa, e fornire ai lettori e agli studiosi i dati, le valutazioni e gli strumenti giuridici per "ricostruire il turismo".